



Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) nei corsi di Laurea abilitanti in Psicologia per l'accesso alla Prova Pratica-Valutativa (PPV)

VISTI

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il D.M. n. 239/1992 "Linee Guida recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. n. 240/1992 "Linee Guida recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. n. 509/1999 "Linee Guida recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- il D.M. 142/98 "Linee Guida recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la Legge n. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 105/2003, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. n. 270/2004 "Modifiche al Linee Guida recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. n. 509/1999 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Il D.M. n. 1135/2019 "Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale" del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Legge n. 163/2021, "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale n. 554/2022 (attuazione articolo 7, comma 1, della Legge n. 163/2021);
- il Decreto Interministeriale n. 567/2022, "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (attuazione articolo 7, comma 1, della Legge n. 163/2021);
- il Decreto Interministeriale n. 654/2022, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo-Classe LM-51" (attuazione articoli 1 e 3 della Legge n. 163/2021);

PRESO ATTO

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. n. 239/1992;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione"



approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università il 24.10.2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP);

- del “Documento approvato dal Tavolo Tecnico Università presso il CNOP (CNOP-CPA-AIP)” in data 24.01.2024;

- del “Regolamento Generale Tirocini di formazione e di orientamento” Ateneo, (D.R. n. 2999, prot. 75780 del 26.07.2021);

- del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana in materia di tirocinio pratico-valutativo siglato il 21.02.2024

si definiscono di seguito il Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) nelle lauree abilitanti di Psicologia valido per l’accesso alla Prova Pratica Valutativa (di seguito PPV).

Il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività connesse al TPV sono affidate a:

- Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (CTI), i cui compiti sono definiti dal succitato Protocollo d’Intesa siglato dall’Università degli Studi di Palermo e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana;

- Commissione Tirocini dei Corsi di Laurea di Area Psicologica, interna al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione.

Art. 1 – Obiettivi e contenuti del TPV

Secondo l’Art. 2 del D. Interm. 5 luglio 2022, n. 654, il TPV in Psicologia si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attività del TPV sono definite all’interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea triennale o magistrale si riferisce. In particolare, secondo l’art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve favorire il conseguimento delle competenze finalizzate: a) alla valutazione del caso; b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto; c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze; d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento; e) alla redazione di un report; f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione; g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi; i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.



Art. 2 – Articolazione del TPV

Gli studenti dei Corsi di Laurea in Psicologia per essere abilitati alla professione di psicologo, devono acquisire 30 CFU (pari a 750 ore) mediante lo svolgimento di un TPV durante l'intero percorso di studi (triennale e magistrale).

L'acquisizione dei 30 CFU tramite TPV consente l'accesso alla PPV, che si svolge prima del conseguimento della Laurea, prima della discussione della tesi.

Le attività di tirocinio possono essere svolte:

- interamente nel contesto interno dell'Università, nel caso della laurea triennale classe L-24;
- in parte in contesti interni all'Università (per un massimo di 6 CFU) ed in parte presso qualificati enti esterni all'Università e convenzionati con l'Università degli studi di Palermo.

Nell'ambito del Corso in Scienze e Tecniche Psicologiche - classe L-24 sono previsti 10 CFU (pari a 250 ore) da svolgersi in attività formative professionalizzanti.

Nell'ambito dei corsi di Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51: sono previsti 20 CFU (pari a 500 ore).

Ad ogni CFU riservato al TPV, sia interno sia esterno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Art. 3 – Iscrizione alla Laurea Magistrale di laureati classe L-24 secondo il previgente ordinamento

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 654 del 5-07-2022, Art. 2 comma 6, ai fini dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia-classe LM-51 abilitante, coloro che hanno conseguito la Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche-classe L-24 in base all'ordinamento previgente, e che non hanno svolto le attività formative professionalizzanti corrispondenti ai 10 CFU di cui al comma 5, possono chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il Corso di Laurea Triennale, relativamente a:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role-playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Gli studenti che hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo la Laurea Triennale L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche, secondo il previgente ordinamento (che prevedeva un tirocinio formativo e di orientamento di 7 o 9 CFU e un "Laboratorio di competenze relazionali" di 3 CFU) sono già in possesso dei 10 CFU previsti alla normativa (delibera del Consiglio di Interclasse dei CdS di Psicologia del 12/04/2023, verbale n° 2189).



Gli studenti che hanno conseguito presso altri Atenei la Laurea Triennale L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche, secondo il previgente ordinamento, devono richiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il Corso di Laurea Triennale, avanzando richiesta alla Commissione piani di studio, secondo le modalità operative stabilite dalla Commissione Tirocini.

Art. 4 – Contesti di svolgimento del TPV

Il TPV interno può essere svolto in tutte le sedi universitarie, anche estere, in strutture quali laboratori, servizi psicologici e centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali.

Il TPV esterno può essere svolto presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero presso strutture estere, in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 6.

Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia, il TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni convenzionati con l'Università degli studi di Palermo, quali strutture pubbliche non sanitarie e presso enti, imprese e studi professionali privati sanitari e non sanitari dove venga svolta con continuità un'attività psicologica che rientra tra quelle definite dall'Art. 1 della L. 56/1989.

Art. 5 – Criteri per il riconoscimento delle sedi idonee a gestire TPV esterni

È possibile in ogni momento attivare nuove sedi di tirocinio attraverso la registrazione su portale almalaurea.unipa.it e la successiva sottoscrizione di una specifica Convenzione-Quadro per i TPV. Mediante la sottoscrizione della Convenzione-Quadro specifica per i TPV, l'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- 2) presenza di tutor che abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento (Art. 8);
- 3) definizione di un progetto formativo, che tenga conto di quanto previsto dalle norme e richiamato nell'Art. 1 del presente Regolamento;
- 4) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per la professione futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- 5) possibilità per il tirocinante di sperimentare progressivamente in prima persona gli atti tipici della professione di psicologo con una supervisione indiretta, a seguito della valutazione da parte del tutor dell'acquisizione di competenze necessarie e adeguate.

Gli Enti convenzionati s'impegnano a comunicare tempestivamente all'Università la disponibilità di nuovi tutor e qualsiasi altra variazione relativa all'Ente sopraggiunta rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione.



L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

La CTI può procedere alla sospensione e/o la revoca del riconoscimento di un Ente a sede di tirocinio qualora questo non risulti più in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'idoneità.

Art. 6 – TPV presso sedi estere

L'Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi anche all'estero, fermo restando che non si tratti di Paesi a rischio, secondo i criteri e le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, in conformità con le caratteristiche previste dai decreti per gli enti nazionali.

La CTI valuterà caso per caso l'adeguatezza della struttura e del tutor.

Lo studente interessato, ai fini dell'ammissibilità, dovrà presentare all'Ufficio tirocini:

- Documento di disponibilità, da parte della struttura ospitante estera, ad accogliere il tirocinante nel periodo previsto;
- Materiale informativo attestante la rilevanza della ricerca o dell'intervento psicologico svolto presso la struttura (carta dei servizi o documento simile, dal quale si possano ricavare l'utenza, la missione, gli approcci teorici, gli strumenti e i metodi di ricerca e dell'intervento);
- Curriculum Vitae del Tutor.

L'ente estero ospitante dovrà inoltre essere regolarmente convenzionato con UniPA.

Dal momento in cui l'Ufficio Tirocini avrà stabilito l'ammissibilità della richiesta dello studente, quest'ultimo potrà procedere seguendo le indicazioni normalmente previste per il TPV esterno.

Art. 7 - Periodi e modalità di svolgimento del TPV

1. TPV Esterno

Secondo l'art. 2, c. 3 e 4 del D. Interm. N. 654/2022, le attività TPV sono svolte in contesti operativi presso Enti esterni convenzionati. Il TPV esterno va svolto di norma presso un'unica struttura ospitante, senza soluzione di continuità, per l'intera durata del monte ore previsto. Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Durata

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approvato e condiviso con l'Ente, in coerenza con il numero di CFU previsto dal piano di studi, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere. Ad ogni CFU riservato



al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Nel TPV esterno non sono ammesse assenze sul monte ore previsto.

b) Modalità

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'Ente. Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante. L'attività di TPV esterno è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità, che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 8. Il tirocinante che non consegua l'approvazione del TPV esterno per una valutazione di non idoneità, dovrà svolgerlo nuovamente, presso la medesima struttura o in altra struttura a sua scelta.

Nella stesura del progetto formativo occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto formativo di tirocinio, il tutor dovrà tempestivamente presentare una nuova richiesta di autorizzazione.

2. TPV interno

Il TPV interno si svolge nell'ambito delle attività istituzionali previste dal piano di studi del corso di laurea nel quale lo studente è iscritto ("laboratori TPV interni").

a) Durata

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante all'interno della Scheda di trasparenza riferita ai singoli laboratori. Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Nel TPV interno sono ammesse 4h di assenza sul monte ore riferito al singolo laboratorio.

b) Modalità

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con i contenuti della Scheda di trasparenza e il regolamento generale di Ateneo in merito alla partecipazione alle attività didattiche. L'attività di TPV interno è svolta in piccoli gruppi sotto la guida di docente/tutor psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità.

Il tirocinante che non consegua l'approvazione di uno o più dei laboratori TPV interni, per un periodo di assenza superiore al massimo consentito, o per una valutazione di non idoneità, dovrà presentare domanda di iscrizione al laboratorio/i in questione alla prima edizione successiva utile.



Art. 8 - Requisiti dello psicologo tutor dei TPV esterni

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Nel caso di TPV in ambito lavoro-organizzazione-attività economiche, comunità, e limitatamente alle annualità 2024/25, 2025/26 e 2026/27, potrà essere referente del TPV uno psicologo iscritto all'Ordine, pur in carenza del requisito di anzianità di iscrizione previsto per svolgere la funzione di tutor; o, in subordine, un laureato magistrale (o equivalente) in Psicologia.

Nel caso di TPV in ambito scuola, e limitatamente alle annualità 2024/25, 2025/26 e 2026/27, potrà essere referente del TPV uno psicologo iscritto all'Ordine, anche se impegnato presso la sede del TPV per un numero di ore inferiore a 15.

Nel caso di TPV all'estero, il referente della sede del TPV deve essere in possesso di una laurea magistrale (o equivalente) in Psicologia.

Nei tre casi succitati, la Commissione Tirocini individuerà con risorse di personale proprie del Corso di Laurea i tutor delle attività di TPV da affiancare ai referenti di sede per il tirocinio. Il tutor dovrà essere iscritto all'Ordine professionale degli Psicologi da almeno tre anni. Il TPV dovrà essere svolto sulla base di un progetto formativo, stipulato in conformità della normativa e delle linee di indirizzo, nel quale siano specificati i contenuti degli atti tipici/riservati oggetto del tirocinio stesso prodotti sotto la supervisione del tutor.

Ciascun tutor può seguire fino ad un massimo di 5 tirocinanti. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

L'Ente deve fornire una comunicazione scritta motivata, ove si rendesse necessario modificare il nominativo del tutor. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente altro psicologo con i requisiti richiesti, sarà necessario, da parte della CTI, autorizzare il tirocinante a cambiare sede del tirocinio, mantenendo le ore già maturate.

I requisiti di accesso degli psicologi al ruolo di tutor di TPV sono valutati dalla CTI.

Art. 9 – Funzioni dello psicologo tutor di TPV esterno

Al tutor spettano le seguenti funzioni:

- 1) introdurre il tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verificare l'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella



comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
3) svolgere una valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Art. 10 – Attestazione della frequenza e valutazione del TPV

Il tutor compila:

- un libretto delle presenze;
- una scheda di valutazione nella quale esprime un giudizio sulle competenze del tirocinante relative al "saper fare e al sapere essere psicologo".

Secondo l'art. 2, c. 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022, tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d'idoneità, il tirocinante è tenuto a svolgere nuovamente il tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

Al termine delle ore previste sia per il tirocinio interno, sia per quello esterno, e dopo avere ricevuto il giudizio d'idoneità da parte dei tutor corrispondenti, l'intero percorso di tirocinio sarà formalmente approvato dall'Ufficio Tirocini e lo studente potrà accedere alla PPV.



Art. 11 - Diritti e doveri del tirocinante

Durante il TPV, il tirocinante è tenuto a:

- a) rispettare le indicazioni del tutor, le norme previste dalla convenzione e i regolamenti dell'ente ospitante;
- b) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, rispettando gli orari concordati, il luogo di lavoro e le esigenze dell'Ente;
- c) attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

L'Ente ospitante potrà adottare nei confronti del tirocinante eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio, impegnandosi a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Università. Spetta alla Commissione Tirocini valutare attentamente l'eventuale giudizio di inidoneità del tirocinante da parte del tutor riguardo al periodo già svolto di tirocinio, attraverso una consultazione delle parti.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza di tirocinio non rispetti le condizioni indicate nel presente Regolamento ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione all'Ufficio Tirocini che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa Università-Ordine non siano state rispettate, la Commissione adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti dell'Ente in questione, ivi compreso il recesso dalla convenzione.

Il tirocinante che ritenesse di avere subito, durante il tirocinio, condotte discriminatorie e lesive della propria dignità, o di essere stato vittima di molestie morali o sessuali, potrà rivolgersi alla CTI, che prenderà ogni iniziativa per tutelarla.

Art. 12 – Modalità per la presentazione delle domande e la gestione della frequenza del TPV

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, nonché i Corsi di Studio della classe L-24 e della LM-51, tramite i propri siti web diffondono le corrette procedure per la presentazione della domanda di TPV e la relativa modulistica.

Lo studente deve presentare richiesta all'Università, attingendo dall'elenco degli Enti visibili nell'apposita pagina online e seguendo le indicazioni operative disponibili nei siti web sopra citati.

Il tirocinante, dopo avere acquisito i libretti di presenza e tutte le schede di valutazione relative ai TPV svolti, interni ed esterno, li consegna all'Ufficio Tirocini.



Art. 13 – Indicazioni per la copertura assicurativa dei TPV esterni

Il tirocinante è assicurato per tutto il periodo di svolgimento del TPV con le modalità specifiche stabilite dalla convenzione tra l'Ente sede di tirocinio e l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 14 – Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell'Esercizio Fisico e della Formazione.

Approvato dal Consiglio di Coordinamento Interclasse dei Corsi di Studio in Psicologia il 07.02.2024

Approvato dal Consiglio di Dipartimento il 20.03.2024